



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

LAURA TRICOMI

Presidente

ADOZIONE	-	DICHIARAZIONE	DI
ADOTTABILITÀ	-	INTEGRAZIONE	DEL
CONTRADDITTORIO	-	ADEMPIMENTI.	

ALESSANDRA DAL MORO

Consigliere

Ud. 09/04/2026 CC

ANNAMARIA CASADONTE

Consigliere

R.G.N. 19553/2024

MAURA CAPRIOLI

Consigliere

Rep.

ELEONORA REGGIANI

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel ricorso n. 19553/2024 R.G.

promosso da

████████████████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████

██████████ in virtù di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

Comune di Piacenza, in persona del Sindaco *pro tempore*, nella qualità di tutore della minore ██████████-██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████, avvocati dell'Avvocatura del Comune di Piacenza, in virtù di procura speciale in atti;

controricorrente

contro

Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna e

████████████████████

intimati

avverso la sentenza n. 21/2024, pubblicata l'11/07/2024 della Corte d'appello di Bologna;





udita la relazione della causa nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 5/2023 del 06/02/2023 il Tribunale per i minorenni di Bologna dichiarava lo stato di adottabilità della minore [REDACTED] nata il [REDACTED], ritenendo che la bambina fosse esposta al grave pregiudizio derivante dalla condotta dei genitori, che vivevano in modo precario anche facendo uso di sostanze stupefacenti. In particolare, il Tribunale per i minorenni evidenziava che la madre, pur collocata, insieme alla minore, in comunità, aveva manifestato una grave inadeguatezza nell'esercizio della funzione genitoriale e il padre era detenuto per reati collegati all'uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il padre della bambina, [REDACTED] proponeva appello contro tale decisione, chiedendone la riforma, ma il gravame veniva respinto.

In motivazione, la Corte d'appello evidenziava che il ricorrente non era più detenuto dal 30/11/2022 e che i Servizi, incaricati di una verifica della situazione, al fine di consentire un esame corretto della domanda, avevano riportato quanto segue: *«I colloqui col sig. [REDACTED] si contraddistinguono per i silenzi e per i non detti oppure, in ultima analisi, per una limitatezza di risorse individuali. Ciò non ostante affiorano timori abbandonici, pur nella confusione fra la propria soggettività e quella di [REDACTED]. L'analisi delle difese sopra riportata, la distanza dal dialogo e lo smarrimento nelle prospettive esistenziali, portano ad una considerazione delle funzioni genitoriali, come fondate su modelli di cura parentali non adeguati. La difficoltà nell'esprimere un proprio progetto di vita, comporta un'incapacità nel prendersi cura di un altro da sé, nell'accudimento e nel sostegno a tracciare un disegno esistenziale».*





La stessa Corte rilevava che, nel ricorso introduttivo, nulla era stato allegato dal ricorrente in ordine alle condizioni di vita, di lavoro e, generalmente, alle sue capacità di accudimento, sostegno ed attenzione verso la figlia minore, tanto che i Servizi avevano concluso per la conferma dello stato di adottabilità della minore.

Ritenendo l'assenza dell'allegazione necessaria a verificare la pretesa del ricorrente, il quale si era limitato a dire che, una volta scarcerato, aveva trovato occupazione ed era sempre disponibile per la figlia, la menzionata Corte d'appello respingeva l'impugnazione.

Avverso tale statuizione [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di doglianza.

Il ricorso è stato notificato al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, che non si è difeso con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 23797/2025 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23797 del 23/08/2025) è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della minore e della di lei madre, da effettuarsi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa.

Il Comune di Piacenza, tutore della minore, si è difeso con controricorso, depositato il 12/11/2025.

In data 30/03/2026 il ricorrente ha depositato copia del ricorso per cassazione, della procura speciale alle lite, della comunicazione della fissazione di udienza e dell'ordinanza interlocutoria, notificati a [REDACTED] madre della minore, il 14/10/2025, unitamente alla relativa attestazione di conformità.

Sempre in data 30/03/2026 il ricorrente ha depositato una sintetica memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 132, comma 1, c.p.c., oltre che dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983,





per avere la Corte d'appello adottato una motivazione del tutto apparente in ordine alle capacità genitoriali del padre della bambina, evidenziando che l'inadeguatezza rilevata in riferimento alla madre non poteva, e non doveva, andare a discapito del ricorrente, che prima del suo arresto provvedeva a tutte le esigenze della figlia.

Il ricorrente ha, inoltre, affermato che la valutazione sulle sue capacità genitoriali è stata effettuata in maniera monca, frettolosa e incompleta, senza alcuna valutazione neppure delle possibilità di recupero.

2. Occorre preliminarmente rilevare che con ordinanza interlocutoria n. 23797/2025 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23797 del 23/08/2025) è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della minore e della di lei madre, da compiersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa.

La comunicazione dell'ordinanza interlocutoria è stata effettuata il 26/08/2025.

In data 30/03/2026, il ricorrente ha depositato copia del ricorso per cassazione, della procura speciale alle liti, della comunicazione della fissazione di udienza e dell'ordinanza interlocutoria, che ha provveduto a notificare, in data 14/10/2025, a [REDACTED] madre della minore.

Non risulta depositato l'atto di integrazione del contraddittorio indirizzato al Sindaco del Comune di Piacenza, in qualità di tutore del minore, che comunque si è difeso con controricorso.

3. Com'è noto, l'art. 371-bis c.p.c. stabilisce quanto segue: *«Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.»*





3.1. Questa Corte ha precisato che l'atto di integrazione del contraddittorio previsto dall'art. 371-bis c.p.c. deve corrispondere, a pena di inammissibilità, al ricorso per cassazione originario, nella sua interezza, con l'eventuale aggiunta delle difese successivamente depositate, dovendo, poi, contenere la dicitura "atto di integrazione del contraddittorio", la cui mancanza, comunque, non incide sulla sostanziale idoneità dell'atto a realizzare il suo scopo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19395 del 28/09/2004).

3.2. Nel caso di specie il ricorrente risulta avere notificato alla madre della minore, unitamente al ricorso per cassazione, la procura speciale alle liti e gli atti del processo successivi, senza aggiungere, nell'intestazione, la dicitura "atto di integrazione del contraddittorio".

In applicazione del principio appena enunciato, deve, tuttavia, ritenersi che si tratta di attività idonea al raggiungimento dello scopo.

3.3. Tuttavia, tali atti, notificati alla madre della minore, risultano depositati con grande ritardo rispetto al termine indicato nell'art. 371-bis c.p.c.

L'ordinanza interlocutoria risulta, infatti, comunicata il 26/08/2025, sicché, tenuto conto della sospensione feriale, il deposito dell'integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere effettuato, una volta eseguita la notifica, entro il 30/10/2025, mentre invece risulta compiuto il 30/03/2026.

La notifica dell'integrazione del contraddittorio al Comune di Piacenza, poi, non risulta nemmeno depositata.

3.4. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito dell'atto notificato oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso, comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, restando del tutto irrilevante un eventuale tardivo deposito (Cass., Sez. U, Ordinanza n.





3820 del 24/02/2005; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15308 del 17/07/2020).

Allo stesso modo, attesa la perentorietà del termine in questione, il mancato deposito dell'atto od il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportano l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, la quale non è esclusa dall'eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni (Cass., Sez. U, Sez. U, Sentenza n. 11003 del 12/05/2006; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile in applicazione del seguente principio:

«Nel giudizio di legittimità, ove la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il mancato deposito del relativo atto, dopo l'esecuzione della notifica, come pure il tardivo deposito dello stesso, comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, la quale non è esclusa dall'eventuale deposito del controricorso ad opera della parte intimata.»

5. Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione delle caratteristiche proprie della materia del contendere, volta a perseguire l'interesse superiore del minore.

6. Trattandosi di giudizio di adottabilità, il procedimento è esente da pagamento del contributo unificato e, dunque, nessuna statuizione ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere adottata.





7. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte

dichiara improcedibile il ricorso;

compensa interamente tra le parti le spese di lite;

dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 aprile 2026.

La Presidente

Laura Tricomi

